



# Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Piazza Donato IEZZI n.15 - 66020 TORINO DI SANGRO (CH) - C.F. 00243570694  
Tel. 0873.913121 - Fax 0873.913175 - [www.comune.torinodisangro.ch.it](http://www.comune.torinodisangro.ch.it)

ORDINANZA n. 23 del 11.05.2020

Oggetto: Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni utilizzo spiaggia e battigia.

## IL SINDACO

Considerato:

- **che** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **che** il Consiglio dei Ministri, con la Delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Evidenziato:

- **che** in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare un'azione di prevenzione, è necessaria, nell'alveo delle disposizioni Nazionali e Regionali, l'assunzione di ogni misura di contenimento della epidemia;
- **che** a tal fine è opportuno individuare idonee misure precauzionali per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- **che** la situazione epidemiologica nel Paese è in continua evoluzione;
- **che** il carattere dell'epidemia risulta essere particolarmente diffusivo;

Visto il D.L. n. 19 del 25 Marzo 2020 recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che prevede l'efficacia delle disposizioni sul contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, fino al prossimo 17 Maggio 2020;

Vista l'Ordinanza n. 52 del 30 Aprile 2020 del Presidente della Regione d'Abruzzo circa le attività sportive consentite;

**Preso atto**, quindi, che le disposizioni nazionali e regionali consentono attività sportive e motorie, anche sulla spiaggia e sulla battigia, ma non consentono ancora tutte le altre tipologie tipiche che si svolgono sulla spiaggia (come prendere il sole e fare il bagno o installare ombrelloni), per le quali è necessario attendere apposite indicazioni da parte del Governo e della Regione;

**Rilevato** che, si è verificato un afflusso di persone nelle zone marine di questo Comune;

**Preso atto** che risulta opportuno ribadire e meglio specificare le attività ed i comportamenti che si possono tenere nei lungomari di questo Comune soprattutto per la tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 32 Legge 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario";

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### ORDINA

**che fino al giorno 17 maggio 2020 compreso**

- è consentito sulla spiaggia e sulla battigia svolgere attività sportiva o motoria, così come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- sono consentite sulla spiaggia e sulla battigia tutte le attività sportive previste dall'ordinanza n. 52 del 30 Aprile 2020 del Presidente della Regione d'Abruzzo;
- è vietato sostare sulla spiaggia o sulla battigia per prendere il sole in qualunque modo e fare il bagno in acqua, ad eccezione dei casi consentiti dalle vigenti disposizioni;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso presentare ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni ovvero è ammesso proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

- le forze di Polizia sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- l'inosservanza della presente Ordinanza è punita con le sanzioni previste dalle normative in vigore;

#### DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, e la trasmissione agli organi competenti.

Torino di Sangro, 11 maggio 2020



Il Sindaco

Nino Di Fonso

*Nino Di Fonso*